

Contratto quadro per la fornitura di potenza di regolazione secondaria

Tra

Swissgrid SA

Dammstrasse 3, Casella postale 22, CH-5070 Frick, operante tramite gli organi con diritto di rappresentanza
di seguito: «**Swissgrid**»,

e

Parte contraente	
Via / N.	
NPA / Località	
Codice EIC FPSS	

operante tramite gli organi con diritto di rappresentanza

di seguito: «**fornitore di prestazioni di servizio relative al sistema**» o «**FPSS**»,

congiuntamente denominati «**parti contraenti**»,

è stato stipulato il seguente contratto quadro per la fornitura di prestazioni di servizio relative al sistema (di seguito: «**Contratto quadro**»):

Indice

Preambolo	3
1 Oggetto e scopo del Contratto quadro	3
2 Requisiti per la stipulazione del Contratto quadro	3
2.1 Unità di produzione	3
2.2 Prequalifica	4
2.3 Modifiche delle condizioni di prequalifica tramite Swissgrid	4
2.4 Garanzia d'adempimento delle mansioni procedurali	4
3 Collegamento informatico	4
4 Gara di appalto	5
5 Potenza di regolazione insufficiente	5
5.1 Acquisizione d'emergenza a fini operativi senza il ricorso a gare di appalto	5
5.2 Offerte non sufficienti	5
6 Disponibilità, multe convenzionali	5
7 Gestione delle congestioni di rete	6
8 Altri obblighi delle parti contraenti	7
9 Conteggio	8
10 Punti di contatto	8
11 Responsabilità	9
12 Obbligo di conservazione	9
13 Obblighi di informazione e collaborazione	9
14 Durata e disdetta del contratto	9
14.1 Durata del contratto	9
14.2 Disdetta ordinaria	9
14.3 Disdetta straordinaria	10
14.4 Sospensione dei rapporti contrattuali	10
14.5 Conseguenze giuridiche della disdetta, estinzione del Contratto quadro	10
15 Riservatezza, protezione dei dati	10
16 Cessione del Contratto quadro	11
17 Forma scritta, modifiche e aggiunte	11
18 Nullità, lacune	11
19 Diritto applicabile e foro competente	11
19.1 Diritto applicabile	11
19.2 Foro competente	11
20 Documenti applicabili sussidiariamente	11
21 Parti integranti del contratto	12
22 Esempi del contratto	12
23 Lingua del contratto	12

Preambolo

A Swissgrid è stato conferito l'incarico di garantire le prestazioni di servizio relative al sistema, inclusa la messa a disposizione di energia di regolazione (cfr. art. 20 cpv. 2 lett. b LAEI). Di conseguenza essa ha l'obbligo di mettere costantemente a disposizione una sufficiente riserva di potenza di regolazione primaria, secondaria e terziaria.

Il presente Contratto quadro disciplina i diritti e gli obblighi che vincolano Swissgrid e l'FPSS in relazione alla potenza di regolazione secondaria che Swissgrid deve acquistare dall'FPSS.

I termini usati nel presente Contratto quadro (e nelle relative appendici) vanno intesi secondo le definizioni contemplate dalla LAEI, dall'OAEI nonché dalla versione aggiornata del Glossario per le regole del mercato svizzero dell'elettricità.

L'FPSS può consultare suddetto glossario sul sito web dell'AES (www.strom.ch) e su quello di Swissgrid (www.swissgrid.ch), dove viene pubblicato nella sua versione aggiornata.

1 Oggetto e scopo del Contratto quadro

Nel presente Contratto quadro sono ancorati gli accordi siglati fra le parti contraenti in merito alla potenza di regolazione secondaria che Swissgrid deve acquistare dall'FPSS. La stipulazione del Contratto quadro autorizza l'FPSS a sottoporre delle offerte in adesione a gare d'appalto per la fornitura di potenza di regolazione secondaria bandite da Swissgrid.

Quando Swissgrid, nell'ambito della gara di appalto per la fornitura di potenza di regolazione secondaria, accetta un'offerta di un FPSS a un prezzo uguale o superiore a quello richiesto da quest'ultimo, si perfeziona automaticamente un contratto di fornitura.

Per ogni appalto aggiudicatosi, l'FPSS riceve una conferma d'ordine indicante il quantitativo, il periodo di messa a disposizione e l'ammontare della remunerazione che, su richiesta di Swissgrid, dovrà convalidare.

Stipulando il presente Contratto quadro, l'FPSS attesta di adempiere i requisiti tecnico-organizzativi per la messa a disposizione di potenza di regolazione secondaria. Questo Contratto quadro disciplina pertanto anche le modalità di fornitura della rispettiva prova da parte dell'FPSS (di seguito: «prequalifica»).

Sottoscrivendo il Contratto quadro, l'FPSS non acquisisce tuttavia automaticamente il diritto di siglare contratti di fornitura con Swissgrid.

2 Requisiti per la stipulazione del Contratto quadro

2.1 Unità di produzione

Il concetto di unità di produzione è di importanza fondamentale in relazione ai criteri di prequalifica e alle altre normative. Un'unità di produzione è un sistema circoscrivibile secondo determinati criteri, come ad esempio una centrale elettrica o un gruppo di consumatori, che effettua l'immissione e il prelievo di energia attiva e reattiva. In base al concetto che sottende al presente contratto quadro, la messa a disposizione e la fornitura di potenza di regolazione secondaria devono essere effettuate da un portafoglio (raggruppamento di unità di produzione) composto almeno da un'unità di produzione. Le unità di produzione si possono riunire in un portafoglio anche solo temporaneamente.

Un'unità di produzione deve essere associata univocamente a un gestore della centrale elettrica (GCE). Per fornire potenza di regolazione o energia di regolazione con un'unità di produzione, occorre innanzitutto dimostrare che quest'ultima possiede i requisiti tecnici per la fornitura del corrispondente prodotto di regolazione in base alle condizioni di prequalifica.

2.2 Prequalifica

Al momento della stipula del presente contratto quadro l'FPSS (in qualità di richiedente) è tenuto a dimostrare di soddisfare i requisiti tecnico-organizzativi per la messa a disposizione di potenza di regolazione secondaria. La dimostrazione va fornita presentando l'attestato emesso da Swissgrid e descritto nelle regolamentazioni procedurali per la prequalifica. I costi delle verifiche volte a dimostrare la regolare validità dell'attestato come stabilito nelle regolamentazioni procedurali sono a carico dell'FPSS. Swissgrid ha la facoltà di ordinare in qualsiasi momento verifiche supplementari sostenendone i costi. Nei costi per le verifiche ricadono, accanto ai costi delle verifiche in senso stretto, anche eventuali perdite commerciali dimostrate dall'FPSS e le energie di compensazione risultanti. L'FPSS intraprenderà in collaborazione con Swissgrid le misure necessarie per ridurre al minimo tali costi. Qualora un FPSS non superi una verifica, i costi sono a carico dell'FPSS. In tal caso, l'FPSS deve ricevere comunicazione scritta del risultato della verifica.

L'FPSS dichiara di acconsentire che Swissgrid disciplini autonomamente la procedura di prequalifica e comunichi le disposizioni pertinenti pubblicandole sul sito web.

2.3 Modifiche delle condizioni di prequalifica tramite Swissgrid

Prima di apportare eventuali modifiche alle condizioni di prequalifica, Swissgrid consulta le aziende interessate. Se i pertinenti documenti di prequalifica sono oggetto di emendamenti che cambiano materialmente le condizioni di prequalifica, la validità degli attestati si riduce conformemente a quanto previsto dalle regolamentazioni procedurali relative alla prequalifica.

Se prima che scada il termine previsto dalle regole procedurali della prequalifica, l'FPSS dimostra di adempiere le condizioni di prequalifica modificate, viene ripristinata l'originaria durata di validità dell'attestato. I costi per la verifica dei criteri di prequalifica modificati sono a carico di Swissgrid, posto che i rispettivi accertamenti non coincidano cronologicamente con la scadenza della regolare validità dell'attestato in questione.

2.4 Garanzia d'adempimento delle mansioni procedurali

Se in relazione a una gara di fornitura di cui potrebbe ottenere l'aggiudicazione non intende esplicitare direttamente le mansioni procedurali legate alla fornitura delle prestazioni ma le delega a una terza parte (solitamente al partner responsabile della gestione del rispettivo pool di unità di produzione), l'FPSS deve cedere alla medesima tutti i diritti e obblighi connessi a tale procura compilando, nell'ambito della procedura di prequalifica, un apposito modulo disponibile sul sito web di Swissgrid. In tale contesto l'FPSS deve altresì attestare che la parte terza da lui incaricata accetta di esercitare i diritti e adempiere i doveri demandati e quindi di assumersi la responsabilità per l'adempimento delle rispettive mansioni procedurali. Parte contraente esclusiva nei confronti di Swissgrid rimane tuttavia l'FPSS che deve quindi rispondere integralmente dei diritti e obblighi derivanti dal presente Contratto quadro.

3 Collegamento informatico

Swissgrid ha la facoltà di precisare autonomamente le direttive del Transmission Code in merito al collegamento informatico di unità di produzione (sia per la trasmissione online di dati che per la registrazione decentralizzata dei medesimi). Swissgrid informa per iscritto la parte contraente in merito a simili precisazioni. Prima di procedere in tal senso, Swissgrid consulta le aziende interessate invitandole a comunicare la loro presa di posizione. Le precisazioni acquistano carattere vincolante allorché vengono pubblicate sul sito web di Swissgrid. Suddette disposizioni integrative s'intendono equiparate ai criteri di qualifica, ragion per cui, se ad esempio viene adeguata una direttiva concernente il collegamento informatico, valgono gli stessi termini di transizione applicati per modifiche dei criteri di prequalifica.

L'FPSS accetta esplicitamente che Swissgrid effettui richieste di erogazione di prova durante l'esercizio corrente. Esse vengono remunerate come richieste di erogazione regolari.

4 Gara di appalto

Swissgrid stabilisce autonomamente le condizioni di partecipazione a gare d'appalto e le pubblica sul suo sito web. Allorché presenta un'offerta, l'FPSS dichiara di accettare le Condizioni di partecipazione a gare di appalto nella loro versione valida al momento della pubblicazione del bando del concorso.

Le condizioni di partecipazione a gare di appalto possono prevedere anche altri criteri determinanti per la scelta dell'FPSS oltre ai prezzi della potenza da questi proposti. Swissgrid deve motivare eventuali deroghe al principio del prezzo di offerta quale unico criterio di aggiudicazione, poiché esse sono ammesse solamente se si basano su criteri non discriminanti e sono dettate da ragioni importanti.

5 Potenza di regolazione insufficiente

5.1 Acquisizione d'emergenza a fini operativi senza il ricorso a gare di appalto

Se dovesse improvvisamente essere insufficiente, per motivi operativi o di altro genere esulanti dalla procedura di appalto, ad esempio in caso d'interruzione dell'esercizio di centrali elettriche o congestioni, la potenza di regolazione necessaria può essere ottenuta per vie differenti da quelle previste dalle condizioni di partecipazione alle gare d'appalto. Per le eventuali procedure alternative è determinate il seguente ordine di priorità:

1. se ha sufficiente tempo a disposizione, Swissgrid invita, per posta elettronica e/o per fax, indiscriminatamente tutti gli FPSS prequalificati a presentare le necessarie offerte; in tale appello essa specifica quando verrà decisa l'aggiudicazione; tra le offerte (o combinazioni di offerte) pervenute entro tale termine Swissgrid deve scegliere la più vantaggiosa e affidabile dal profilo della sicurezza della rete;
2. se il tempo necessario per la procedura di cui alla summenzionata cifra 1 non basta o se non è possibile procurarsi sufficiente potenza di regolazione, Swissgrid può ricorrere anche ad altre forme di scambi bilaterali;
3. se non è possibile porre rimedio all'insufficienza di potenza di regolazione ai sensi delle cifre 1 e 2, Swissgrid obbliga FPSS prequalificati a mettere a disposizione potenza di regolazione. I FPSS vengono perciò totalmente remunerati.

5.2 Offerte non sufficienti

Non dovesse essere possibile tramite gara d'appalto in conformità alle condizioni d'appalto di questo contratto, ottenere la potenza di regolazione necessaria, Swissgrid può ottenere la potenza di regolazione necessaria tramite Procedura di assegnazione (Appendice 4).

6 Disponibilità, multe convenzionali

In linea di principio la disponibilità temporale dell'intera potenza di regolazione remunerata dev'essere del 100%. La decisione in merito alla messa a disposizione non dev'essere influenzata da considerazioni di ottimizzazione d'ordine economico. L'interruzione dell'esercizio di un'unità di produzione implica fondamentalmente una multa convenzionale risultante da un fattore di penalità e dall'ammontare della remunerazione per la potenza di regolazione convenuta e non messa a disposizione dall'FPSS. L'entità della potenza di regolazione non messa a disposizione è stabilita in base alla disponibilità di lavoro e all'intera potenza di regolazione non messa a disposizione durante il periodo previsto dalla gara di appalto.

Se un'unità di produzione è fuori esercizio per ragioni non imputabili all'FPSS, non viene comminata alcuna multa convenzionale, posto che la disponibilità di lavoro (disponibilità temporale ponderata in base alla potenza di regolazione disponibile) durante il periodo previsto dalla gara di appalto sia almeno del 99,9%. In caso di interruzione dell'esercizio di un'unità di produzione non causata dall'FPSS, quest'ultimo deve

dimostrare di sua spontanea volontà, con documenti idonei (verbali operativi ecc.) che non gli è imputabile alcuna colpa.

Se la disponibilità di lavoro è inferiore al 100% risp. al 99,9% in seguito a interruzioni dell'esercizio di unità di produzione comprovatamente non imputabili all'FPSS ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il fattore di penalità ammonta a 3.

In tutti gli altri casi, il fattore di penalità è fissato a 10 (dieci)¹. Un'eventuale multa convenzionale comminata da Swissgrid all'FPSS è limitata, per singolo caso, al doppio di tutte le remunerazioni convenute contrattualmente per il rispettivo mese in base al presente Contratto quadro per la messa a disposizione di potenza di regolazione.

L'FPSS deve informare subito Swissgrid qualora non sia in grado di ottemperare pienamente ai suoi obblighi contrattuali.

Se l'insufficiente disponibilità è stata provocata intenzionalmente o per grave negligenza (ad esempio non tenendo conto dei tempi d'interruzione medi tipici delle unità di produzione interessate), Swissgrid è autorizzata a escludere da future gare di appalto l'FPSS in questione, specie qualora le mancate o inesatte prestazioni ad esso imputabili rappresentino un rischio non irrilevante per la sicurezza del sistema. Gli estremi per la predetta situazione di rischio sono dati qualora la durata e/o la frequenza e/o l'entità (misurata in potenza di regolazione) della inesatta o mancata esecuzione della prestazione siano notevoli e l'FPSS abbia omesso di darne immediata comunicazione a Swissgrid. Lo stesso vale per i casi di intenzionalità, a prescindere dalla gravità della mancata o inesatta esecuzione della prestazione. Una simile esclusione dell'FPSS dev'essere motivata per iscritto da Swissgrid.

Il pagamento della multa convenzionale non solleva dall'obbligo di ulteriore adempimento del presente Contratto quadro. L'FPSS è tenuto a ripristinare lo stato di regolarità. Eventuali diritti di risarcimento non sono inficiati dalla presente regolamentazione.

Swissgrid informa gli FPSS interessati in merito al constatato inadempimento dei requisiti in materia di disponibilità e alle conseguenti multe convenzionali, concedendo loro un termine di 10 giorni per inoltrare ricorso.

In casi di forza maggiore e di ordini delle autorità, le parti contraenti vengono sollevate dai loro rispettivi obblighi a seconda della gravità della situazione (tipo e durata del pregiudizio) e non viene pertanto comminata alcuna multa convenzionale per la mancata disponibilità della potenza di regolazione che un FPSS avrebbe dovuto garantire.

7 Gestione delle congestioni di rete

Anche le unità di produzione che partecipano alla fornitura di prestazioni di servizio relative al sistema possono essere interessate da interventi in programmi previsionali per ragioni operative nonché dall'utilizzo

¹ Il seguente esempio illustra tale regolamentazione: ammettiamo che un FPSS venga remunerato con CHF 432'000 per la messa a disposizione di 30 MW di potenza di regolazione per un periodo di 720 ore. In tal caso una disponibilità di lavoro del 100% equivale alla disponibilità di 30 MW per 720 ore, ovvero 21'600 megawattora (sebbene qui i megawattora indichino una messa a disposizione di potenza e non un quantitativo di energia). Se durante il periodo previsto dalla gara di appalto l'intera potenza (30 MW) è interessata da un'interruzione superiore a ¼ d'ora (esattamente: 43,2 minuti), il limite minimo del 99,9% non viene raggiunto, come se ad esempio l'interruzione dovesse interessare 10 MW per 2 ¼ ore (esattamente: 129,6 minuti). Ammettiamo che nel corso del periodo della gara di appalto si verificano i seguenti guasti: interruzione dell'erogazione di 15 MW per 40 minuti; interruzione dell'erogazione di 30 MW per 1 ora; l'interruzione complessiva è quindi di $(15 \cdot (2/3) + 30 \cdot 1 + 15 \cdot 1) = 55$ megawattora. Questo valore supera il valore massimo consentito dello 0,1% (= 21,6 megawattora), per cui l'FPSS dovrebbe pagare una multa convenzionale anche se può dimostrare che le interruzioni non gli sono imputabili. Per determinare l'importo della multa convenzionale si deve stabilire l'ammontare della remunerazione corrispondente alla potenza non messa a disposizione dall'FPSS. In questo caso si tratta di 55 megawattora * (CHF 432'000 / 21'600 megawattora) = 55 megawattora * (CHF 20 / megawattora) = CHF 1'100. Se può dimostrare che non è responsabile delle interruzioni, l'FPSS dovrebbe pagare una multa convenzionale di CHF 1'100 moltiplicati per il fattore di penalità 3 (= CHF 3'300), altrimenti una multa convenzionale di CHF 11'000. Qualora al momento della gara di appalto sia stata accettata più di un'offerta dello stesso FPSS, la remunerazione corrispondente alla potenza che l'FPSS non ha messo a disposizione viene determinata in base alla remunerazione media di tutte le offerte di questo FPSS accettate da Swissgrid nell'ambito della gara di appalto in questione. Se nell'esempio summenzionato l'FPSS viene remunerato con CHF 144'000 (CHF 13.33 per megawattora) per la messa a disposizione di 15 MW di potenza di regolazione da un'unità di produzione A e per 15 MW di un'unità di produzione B gli spetterebbe una remunerazione di CHF 288'000 (CHF 26.67 per megawattora), la multa convenzionale che deve pagare (nel nostro esempio CHF 20 per megawattora) prescinde dai tempi di interruzione dell'esercizio delle singole unità di produzione.

di unità di produzione da parte di Swissgrid. Se a causa di restrizioni dovute a congestioni di rete, Swissgrid è costretta a disporre una disattivazione temporanea parziale o totale delle unità di produzione prescelte per la messa a disposizione di potenza di regolazione, viene concordato quando segue:

- nei limiti delle proprie possibilità e del tempo disponibile, Swissgrid invita l'FPSS interessato a mettere a disposizione la potenza di regolazione mancante che gli era stata assegnata facendo capo a unità di produzione rientranti o meno nel pool in questione non interessate da interventi in programmi previsionali o da limitazioni simili, ma idonee a mettere a disposizione potenza di regolazione in maniera analoga;
- se gli è impossibile garantire suddetta procedura alternativa, l'FPSS è sollevato dall'obbligo di messa a disposizione per l'arco di tempo interessato; in tal caso la remunerazione che gli spetta sarà ridotta pro rata secondo la disponibilità di lavoro;
- se l'FPSS interessato non è in grado di attuare tempestivamente la soluzione sostitutiva di messa a disposizione, Swissgrid ricorrerà alla procedura di cui alla cifra 5 per porre rimedio all'insufficiente potenza di regolazione.

8 Altri obblighi delle parti contraenti

L'FPSS si impegna a fornire risp. acquistare quantitativi di energia conformemente ai segnali trasmessi dal regolatore di Swissgrid. La ripartizione dei segnali all'interno del pool compete all'FPSS se non è stato concordato altrimenti conformemente alla cifra 2.4. La mancata fornitura/Il mancato acquisto risp. una fornitura ridotta/un acquisto ridotto non sono ammessi.

La remunerazione dei quantitativi di energia ha luogo rispettivamente in modo separato per le richieste di erogazione positive e negative. I quantitativi di energia vengono rilevati come valori medi per quarti d'ora in base agli integrali di tempo tramite i segnali del regolatore positivi risp. negativi separati a seconda della direzione di fornitura.

L'energia fornita a Swissgrid viene remunerata con un supplemento del 20% sulla quotazione di borsa Swissix nella corrispondente ora, ma almeno con la media non ponderata delle quotazioni orarie Swissix nella rispettiva settimana («base settimanale»). L'FPSS deve remunerare l'energia che acquista da Swissgrid con uno sconto del 20% sulla quotazione di borsa Swissix nella corrispondente ora, ma almeno con la media non ponderata delle quotazioni orarie Swissix nella rispettiva settimana.

Per evitare di gravare l'FPSS di pagamenti relativi all'energia di compensazione, Swissgrid provvederà a correggere a posteriori i programmi previsionali inerenti all'energia di regolazione secondaria fornita risp. acquistata. A tale scopo l'FPSS deve indicare in quale gruppo di bilancio va effettuata la correzione e confermare tramite un controprogramma previsionale il programma previsionale corretto inviato da Swissgrid. I programmi previsionali trasmessi da Swissgrid sono considerati corretti, a meno che non venga dimostrato il contrario. L'energia di regolazione secondaria è considerata fornita (risp. acquistata) non appena viene richiesta; il diritto di Swissgrid di verificare a posteriori (ex post) l'effettiva/o fornitura/acquisto attraverso l'analisi dei dati registrati in modo decentralizzato dall'FPSS non è inficiato dalla presente convenzione.

Nel caso in cui l'energia di regolazione secondaria sia messa a disposizione e fornita dal GB di un FPSS con un'unità di produzione associata in termini di bilancio a un RGB terzo, l'FPSS si impegna a scambiare con Swissgrid un programma previsionale sulla base dei valori medi dei quarti d'ora dell'energia di regolazione secondaria effettivamente² fornita, ricavati dal gruppo di bilancio di un RGB terzo. Per evitare un sovraccarico dell'RGB terzo causato dai pagamenti dell'energia di compensazione, Swissgrid procederà a una successiva correzione del programma previsionale dell'energia di regolazione secondaria effettivamente fornita. Il conteggio delle quantità di energia tra Swissgrid e l'RGB terzo nonché tra Swissgrid e l'FPSS avviene sulla base del prezzo di borsa SwissIX vigente nel quarto d'ora corrispondente.

L'FPSS si impegna a collaborare con Swissgrid nella pianificazione della potenza di regolazione da mettere a disposizione notificandole tempestivamente programmi previsionali completi e corretti. A tal fine l'FPSS deve utilizzare gli appositi moduli disponibili sul sito web di Swissgrid nonché i formati prescritti a tal fine, parimenti pubblicati nella menzionata pagina Internet. Le parti contraenti si impegnano a garantirsi, su

² Nell'ambito della prequalifica l'FPSS è tenuto a dimostrare che il calcolo dell'energia di regolazione secondaria effettivamente fornita è stato svolto in modo corretto.

reciproca richiesta, ogni forma adeguata e ragionevolmente esigibile di mutuo sostegno nel calcolo relativo alla sicurezza della rete e in altri provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e la stabilità del sistema.

L'FPSS si impegna altresì a fornire le informazioni online specificate nelle condizioni di prequalifica, ad adempiere i requisiti d'ordine organizzativo in particolare riguardo alla reperibilità del competente punto di contatto, a onorare il suo obbligo di memorizzazione dei dati elettronici e di immediata notifica di eventuali interruzioni oltre che a utilizzare i canali di comunicazione prescritti da Swissgrid.

Swissgrid ha la facoltà di adottare adeguate contromisure in caso di altrui inadempienze degli obblighi contrattuali e di escludere dalle gare di appalto un FPSS autore di gravi e/o ripetute violazioni. È fatto salvo anche il suo diritto di disdire in via straordinaria il presente Contratto quadro ai sensi della cifra 14.3 del medesimo.

Nell'ambito della sorveglianza online e della corrispondente registrazione dei dati, Swissgrid e l'FPSS sono tenuti a garantire una precisione di misurazione conforme ai consueti standard tecnici. Nell'eventualità di discrepanze fra i dati rilevati da Swissgrid e quelli misurati dall'FPSS sono determinanti i valori di Swissgrid, a meno che l'FPSS non dimostri la correttezza dei suoi.

9 Conteggio

I prezzi del presente Contratto quadro s'intendono senza l'IVA. Quest'ultima viene conteggiata addizionalmente al relativo tasso.

Per la potenza erogata in un periodo stabilito da una gara di appalto, Swissgrid effettua il conteggio nel mese successivo a detto periodo e lo invia per via elettronica, sotto forma di file PDF, al punto di contatto indicato dall'FPSS quale accredito.

L'importo della fattura diviene esigibile 30 giorni dopo che la parte contraente accusa ricevuta del rispettivo conteggio. Determinante per la puntualità del pagamento è la data di ricezione dello stesso (valuta). Scaduto infruttuosamente il termine di pagamento, viene automaticamente applicato un interesse di mora del 5% p.a. Gli importi dovuti vanno corrisposti senza trattenute né altri generi di oneri.

La rettifica di errori di fatturazione e di pagamento può essere richiesta entro il termine di prescrizione previsto per legge.

La remunerazione spettante all'FPSS per la potenza messa a disposizione è versata soltanto dopo una verifica dell'erogazione della potenza. Tale accertamento deve avvenire nel corso del mese successivo al periodo relativo alla gara d'appalto, salvo in caso di impedimenti non imputabili a Swissgrid.

Per il pagamento di eventuali indennizzi (ad es. risarcimenti danni o multe convenzionali) di cui l'FPSS è debitore nei confronti di Swissgrid, quest'ultima predilige la procedura di addebitamento diretto (LSV). Se concorda con suddetta modalità di pagamento, l'FPSS fornisce alla sua banca tutte le istruzioni e procure necessarie a tal fine.

10 Punti di contatto

Ciascuna parte contraente deve notificare per iscritto alla controparte il proprio punto di contatto investito delle competenze correlate ai diritti e obblighi derivanti dal presente Contratto quadro. L'indirizzo esatto dei punti di contatto è indicato nell'Appendice 3 del Contratto quadro.

Il punto di contatto indicato dev'essere reperibile e pronto ad agire 24 ore su 24, sette giorni su sette, incluse le domeniche e i giorni festivi.

I punti di contatto di Swissgrid addetti alle prestazioni di servizio relative al sistema (ai quali possono essere rivolte ad esempio domande sulla procedura di prequalifica, sulle gare di appalto, sulle aggiudicazioni effettive ecc.) sono indicati anche nel sito web di Swissgrid, dove sono reperibili pure tutti i documenti necessari.

Tutte le modifiche che riguardano il punto di contatto vanno comunicate immediatamente per iscritto all'altra parte e indicate nell'Appendice 3.

11 Responsabilità

La responsabilità è retta dalle pertinenti disposizioni legali. Salvo esplicito accordo contrattuale d'altro tenore, è esclusa ogni ulteriore responsabilità. Si declina in particolare qualsiasi responsabilità per mancati guadagni, per danni diretti e indiretti nonché per colpa lieve.

12 Obbligo di conservazione

L'FPSS è tenuto a registrare i dati necessari per l'intero periodo della gara di appalto (valori di misurazione da rilevare in modo decentralizzato, programmi previsionali ecc.), ad archivarli per la durata di un mese dopo la scadenza del periodo della gara di appalto nonché a fornirli a Swissgrid qualora essa li richieda (a titolo probante). I dati possono essere cancellati se Swissgrid non li esige entro suddetto termine.

13 Obblighi di informazione e collaborazione

Ciascuna parte contraente è tenuta a comunicare subito alla controparte, per posta elettronica o per fax, ogni nuova fattispecie, eventuali guasti o misure adottate che rivestono importanza per la stipulazione e l'attuazione del presente Contratto quadro e dei contratti di fornitura basati sul medesimo.

L'FPSS deve notificare immediatamente a Swissgrid in particolare quanto segue:

- le limitazioni che impediscono la completa messa a disposizione della potenza di regolazione prevista, siano esse imputabili a lui o ad altri fattori; tale avviso deve avvenire preliminarmente per telefono;
- ogni cambiamento determinante ai fini della prequalifica, il subentro di un nuovo FPSS, l'auspicata prequalifica di altre unità di produzione.

L'FPSS è altresì tenuto ad assicurare a Swissgrid il suo massimo sostegno possibile, qualora essa lo richieda, dinanzi a problemi o incongruenze sorti in relazione alle prestazioni contrattuali.

Ogni FPSS prequalificato deve comunicare a Swissgrid (a prescindere dall'entità della sua partecipazione alla gara di appalto) le indisponibilità programmate di sue unità di produzione durante un periodo previsto da una gara di appalto; tale notifica dev'essere effettuata al più tardi entro l'inizio della gara d'appalto. Le indisponibilità programmate di durata superiore a un giorno vanno segnalate subito, a prescindere dalla messa a disposizione o meno di potenza di regolazione secondaria nel corrente periodo previsto da una gara di appalto.

14 Durata e disdetta del contratto

14.1 Durata del contratto

Il presente Contratto quadro entra in vigore dopo che entrambe le parti contraenti vi hanno apposto la loro firma ed è stipulato per la durata di validità dell'attestato. Se l'attestato viene rinnovato, la durata del contratto viene prolungata di conseguenza.

14.2 Disdetta ordinaria

Ambo le parti contraenti hanno la facoltà di disdire il Contratto quadro con un preavviso di 3 mesi per la fine del mese, ma al più presto per la fine del mese che cade un anno dopo la stipulazione del contratto. La disdetta deve essere inviata alla controparte per lettera raccomandata.

14.3 Disdetta straordinaria

Se una parte contraente non ottempera ai suoi obblighi contrattuali, in particolare se non sono più soddisfatti i requisiti di prequalifica o non è possibile apportare tempestivamente modifiche materiali ai medesimi, oppure se da una verifica emerge che un FPSS non soddisfa più i requisiti, la parte interessata è tenuta ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari e a porre fine all'inadempienza il più presto possibile risp. ad adottare i nuovi adeguamenti necessari. In simili casi la controparte è autorizzata, previa diffida scritta (inviata per posta elettronica o tradizionale) e impartizione di un congruo termine per rimediare alla violazione contrattuale, a disdire il Contratto quadro, dopo la scadenza della proroga, con un preavviso di 30 giorni per la fine del mese, mediante lettera raccomandata. Se dalle circostanze o dal comportamento della parte inadempiente risulta che la stessa non darà seguito a una diffida scritta o non sarà in grado di onorare i propri obblighi, il Contratto quadro può essere sciolto con effetto immediato. La disdetta straordinaria comporta l'annullamento della prequalifica dell'FPSS. In situazioni di forza maggiore, le parti contraenti non possono far valere il diritto alla disdetta straordinaria.

Se nei confronti di una parte viene aperta una procedura di fallimento o un'altra procedura di insolvenza, in particolare se vengono concessi una moratoria concordataria o un differimento della dichiarazione di fallimento oppure se la parte si dichiara insolvente, l'altra parte è autorizzata a sciogliere il Contratto quadro con effetto immediato.

14.4 Sospensione dei rapporti contrattuali

Se l'FPSS - dopo diffida e concessione di una proroga - non ottempera ai suoi obblighi contrattuali neanche dopo la scadenza della proroga, Swissgrid ha la facoltà di sospendere i rapporti contrattuali con l'FPSS anche temporaneamente risp. di escludere il medesimo dalle gare di appalto finché non rimedia alla violazione contrattuale. Il contratto può essere sospeso anche qualora un attestato dovesse perdere validità in seguito al mancato superamento di una verifica. In questo caso Swissgrid fissa un congruo termine per la presentazione della prova che i criteri di prequalifica sono nuovamente soddisfatti.

14.5 Conseguenze giuridiche della disdetta, estinzione del Contratto quadro

La disdetta del Contratto quadro, sia essa ordinaria o straordinaria, comporta l'estinzione del Contratto quadro per la fine della rispettiva scadenza.

In caso di estinzione del Contratto quadro, lo stesso si prolunga del periodo di tempo durante il quale sussistono ancora offerte e obblighi di fornitura dell'FPSS.

15 Riservatezza, protezione dei dati

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere il segreto su tutte le informazioni e documentazioni che ottengono in relazione al presente Contratto quadro e che non sono divulgate né accessibili pubblicamente. Le parti contraenti devono provvedere affinché suddetto obbligo del segreto sia rispettato anche da tutto il loro personale ordinario e ausiliario.

È escluso dalla presente disposizione l'inoltro di informazioni ad autorità in seguito a un obbligo legale.

Le parti contraenti riconoscono espressamente che l'obbligo del segreto sussiste anche dopo la rescissione del rapporto contrattuale a prescindere dai motivi dello scioglimento e dalla parte che l'ha deciso.

Durante l'elaborazione dei dati le parti contraenti devono rispettare le disposizioni della Legge svizzera sulla protezione dei dati.

L'FPSS acconsente inoltre alla pubblicazione dei risultati delle gare di appalto nel rispetto dell'anonimato.

16 Cessione del Contratto quadro

Entrambe le parti contraenti hanno l'obbligo di cedere a un eventuale successore legale il rapporto contrattuale con tutti i diritti e doveri. L'altra parte deve essere informata in anticipo e per iscritto in merito alla cessione.

Le parti contraenti sono sollevate dagli obblighi che derivano loro dal presente Contratto quadro soltanto se il successore legale dichiara per iscritto il suo subentro nel contratto, se, in caso di cessione da parte dell'FPSS, sono pienamente adempiuti i requisiti di prequalifica determinanti e se la controparte acconsente alla cessione del Contratto quadro. Ogni parte contraente ha la facoltà di rifiutare il proprio consenso se il successore legale non è in grado di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Contratto quadro.

17 Forma scritta, modifiche e aggiunte

Per eventuali modifiche e aggiunte al presente Contratto quadro (inclusa questa disposizione) e alle sue appendici è imperativa la forma scritta.

18 Nullità, lacune

La nullità o l'inefficacia di singole disposizioni del presente Contratto quadro non ne inficia le rimanenti disposizioni. Le parti contraenti si impegnano a definire immediatamente una nuova norma, in sostituzione di quella nulla o inefficace, che sia il più possibile corrispondente, dal profilo dell'efficacia giuridica, al tenore e allo scopo di quella sostituita.

Qualora dovessero emergere delle lacune, occorrerà completare adeguatamente il tenore e lo scopo del presente Contratto quadro.

19 Diritto applicabile e foro competente

19.1 Diritto applicabile

Il presente Contratto quadro sottostà al diritto svizzero.

19.2 Foro competente

Come unico foro competente per tutte le vertenze risultanti dal presente Contratto quadro viene pattuita la sede di Swissgrid sa.

20 Documenti applicabili sussidiariamente

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi sanciti nel presente Contratto quadro, le parti contraenti sottostanno sussidiariamente alle regolamentazioni del «Manuale sulle interfacce per le prestazioni di servizio relative al sistema» di Swissgrid. Swissgrid ha il diritto di modificare tale documento e di dichiararlo determinante per l'applicazione del presente Contratto quadro con un termine di preavviso di 6 mesi per l'inizio di un mese.

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi sanciti nel presente Contratto quadro, le parti contraenti sottostanno sussidiariamente anche alle disposizioni del Transmission Code e della documentazione di prequalifica. Swissgrid ha il diritto di dichiarare le disposizioni di nuove edizioni del

Transmission Code o della documentazione di prequalifica determinanti per l'applicazione del presente Contratto quadro con un termine di preavviso di 6 mesi per l'inizio di un mese.

21 Parti integranti del contratto

Sono parti integranti del presente Contratto quadro le seguenti appendici:

Appendice 1: Regolamentazioni tecniche e procedurali relative alla prequalifica

Appendice 2: Condizioni di partecipazione a gare di appalto

Appendice 3: Punti di contatto

Appendice 4: Procedura di assegnazione in caso di insufficiente quantitativo d'offerta nell'approvvigionamento della potenza di regolazione da PSRS

La vigente edizione delle Appendici 1, 2, 3 e 4 può essere consultata dall'FPSS sul sito web di Swissgrid (www.swissgrid.ch).

In caso di contraddizioni fra il Contratto quadro e una delle appendici, sono determinanti le disposizioni della rispettiva appendice.

22 Esempari del contratto

Il presente Contratto quadro viene allestito in due esemplari originali, uno per ciascuna parte contraente.

23 Lingua del contratto

Il presente contratto viene redatto e firmato nella lingua desiderata dall'FPSS (tedesco, francese, italiano o inglese). Le versioni francese, italiana e inglese sono traduzioni dell'originale in tedesco. In caso di incoerenze tra la versione originale in tedesco e quella tradotta, sono preminenti le norme della prima. La versione tedesca vincolante come pure le sue traduzioni in francese, italiano e inglese possono essere consultate sul sito web di Swissgrid (www.swissgrid.ch) da dove possono anche essere scaricate.

Swissgrid SA

Luogo

Nominativo:

Data

Nominativo:

Parte contraente

Luogo

Nominativo:

Data

Nominativo: